



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica di PROSECUZIONE del 13-10-2011

Deliberazione n. 133

OGGETTO:

Causa" Provincia Regionale di Messina c/ RAS -Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. ec/Saratoga s.r.l. " Sentenza dei 8-11/05/2009 del Tribunale di Messina I sez. civile RG 3407/05 . Riconoscimento della somma di €3.585,20 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.

L'anno Duemilaundici, il giorno Tredici del mese di ottobre nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BARTOLOTTA Antonino		
4) BIVONA Enrico		X
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
6) BRANCA Massimiliano		X
7) BRIUGLIA Piero		X
8) CALA' Antonino		X
9) CALABRO' Antonino	X	
10) CALABRO' Giuseppe		X
11) CALABRO' Vincenzo		X
12) CALI' Salvatore	X	
13) CERRETI Carlo		X
14) COPPOLINO Salvatore		X
15) DANZINO Rosalia		X
16) DE DOMENICO Massimo		X
17) FIORE Salvatore Vittorio	X	
18) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe		X
21) GUGLIOTTA Biagio		X
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) NATOLI Natalino GALATI RANDO SAMI	X	
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina		X
34) PASSANITI Angelo		X
35) PASSARI Antonino		X
36) PREVITI Antonino		X
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		X
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco	X	
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario	X	
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
45) VICARI Marco	X	

A riportare n.

8 14

Totale n.

19 25

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALVATORE VITTORIO FIORE

Partecipa il Segretario Generale AVV. ANNA MARIA TRIPONDO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale dott.ssa Anna Maria Tripodo

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n. dei 8-11/05/2009, munita di formula esecutiva il 14/12/2010, notificata alla Provincia Regionale di Messina il 28/02/2011, il Tribunale di Messina I sezione civile - decidendo il giudizio promosso da questa Provincia Regionale contro la RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà e contro la ditta Saratoga s.r.l. , ha condannato quest'ultima a corrispondere alla Provincia la somma di € 6.575,53 oltre IVA e interessi moratori , ed ha altresì condannato l'Ente al pagamento delle spese processuali in favore della RAS- Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. per complessivi € 3.585,20 (€ 2.555,00 di cui € 5,00 per spese, € 1.050,00 per diritti ed € 1,500,00 per onorari, oltre spese generali , IVA e CPA;

CONSIDERATO che in dipendenza della succitata sentenza dotata di formula esecutiva è dovuta la somma complessiva di € 3,585,20 per spese giudiziali e oneri di legge, liquidate in sentenza, come da seguente prospetto:

€ 1.050,00 Diritti;

€ 1.500,00 onorari

€ 2.550,00

€ 318,75 12,50% spese gen.li

€ 11,75 4% C.P.A. su 2.868,75;

€ 596,70 20% I.V.A. su € 2.983,50

€ 3,580,20 Totale parziale

€ 5,00 spese

€ 3,585,20 Totale dovuto

CONSIDERATO ancora che le somme portate dal suddetto atto sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza dei 8-11/05/2009 del Tribunale di Messina I sezione civile, notificata il 28/02/2011.

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di € 3.585,20 portata dalla succitata sentenza;

IMPEGNARE la complessiva somma di € 3.585,20 al Cap. ²⁷¹²....., cod. ¹⁰⁰⁹⁰³..... alla voce ^{AVANZ. AMM. NE D.F.B.}..... del Bilancio ²⁰⁰⁶..... che presenta la necessaria disponibilità;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Allegati: 1) Copia sentenza;

IL Responsabile dell'U.O.
Sig. ^{Angela} Bottaro

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

^{Presidente}

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE, prima di porre in discussione la sopratrascritta proposta di deliberazione, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, del dispositivo della proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio. Non registrando alcuna richiesta di intervento, invita i Consiglieri a prenotarsi per dichiarazione di voto.

Il Consigliere Francesco ANDALORO interviene per dichiarazione di voto esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene per tutte le proposte relative ai debiti fuori bilancio, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, Dirigenti o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Consigliere Giuseppe GALLUZZO nel dichiarare il voto favorevole del gruppo cui appartiene, rileva la necessità di attivare un iter procedurale di rivalsa nei confronti di chi ha generato l'azione debitoria. Inoltre, chiede all'Assessorato un rendiconto della cause vinte o perse dalla Provincia.

Il Consigliere Antonino SUMMA dichiara che su tutte le proposte di deliberazione inerenti i debiti fuori bilancio di cui alla lett. A) dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 voterà favorevolmente purché le stesse siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria.

Auspica infine per il futuro che vi sia una buona programmazione e razionalizzazione della spesa al fine di evitare la creazione di debiti fuori bilancio anche per spese irrисorie.

Concluse le dichiarazioni di voto, **il Presidente del Consiglio**, Salvatore Vittorio FIORE, con l'assistenza degli Scrutatori Francesco Rella, Maurizio Palermo e

Salvatore Cali, pone in votazione per alzata e seduta la sopratrascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: 19

CONSIGLIERI VOTANTI: 17

FAVOREVOLI: 16

CONTRARI: 1

ASTENUTI: 2 (A.Calabrò, Vicari)

Non validi: ==

Il Consiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì _____

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 29 LUG. 2011

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO: PRESUNTA

MESSINA, 23/6/11

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to SALVATORE VITTORIO FIORE

Il Consigliere anziano

F.to GIUSEPPE CLAVAZZO

Il Segretario Generale

F.to AVV. ANNA MARIA TRIPPO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

30 OTT. 2011

Che la presente deliberazione l pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi **27 OTT. 2011**





COPIA

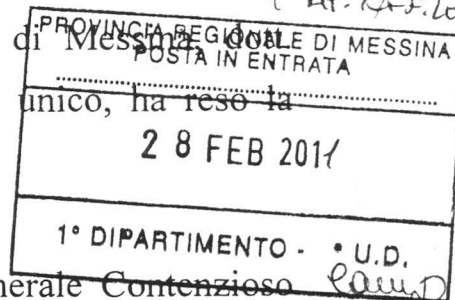
100290
N° 3407/05
N° 9070
N° 1331
Sent.
R.G.
Cron.
Rapporto
Iscritto al ruolo 2005
Termine Deposito memorie
Pubb. 11/9/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile

Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina
Corrado BONANZINGA, in funzione di giudice unico, ha reso la
seguinte

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 3407 del Registro Generale Contenzioso
2005



TRA

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Messina in
via G. Grillo n. 61 presso lo studio dell'avv. Fedele Di Cristina che lo
rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE 80002760835

E

Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. con sede in Milano, in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati a Messina
in via dei Mille 181 presso lo studio dell'avv. Letterio D'Andrea che
li rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di
costituzione; CONVENUTA 00128430329

E

Ditta Saratoga s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede in Messina via dei Mille n. 101; CONVENUTA
CONTUMACE

avente per **OGGETTO**: ripetizione indebita.

I procuratori delle parti hanno concluso insistendo in tutto quanto
chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
01/03/2011

03 MAR. 2011

807/UL

RC 185/06 27/05

AB

Con atto di citazione notificato in data 6 giugno 2005 e 31 ottobre 2005 la Provincia Regionale di Messina conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la ditta Saratoga s.r.l. e la RAS Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., esponendo che con contratto del 12.12.1996 essa aveva affidato in appalto alla ditta Saratoga s.r.l. la costruzione di una chiesa e delle attrezzature parrocchiali nella frazione San Giorgio del Comune di Gioiosa Marea; che in data 21.08.2000 la Direzione Lavori aveva redatto lo stato finale dal quale risultava un credito a favore dell'impresa di € 30.911,62; che la suddetta somma era stata versata con mandato di pagamento ma in data 15.05.2001 la Commissione di Collaudo aveva accertato che in realtà la somma da liquidare all'impresa appaltatrice era di € 24.336,08; che la Saratoga s.r.l. aveva, pertanto, percepito la maggiore somma di € 6.575,53, oltre I.V.A.; che la ditta Saratoga s.r.l. aveva stipulato polizza fideiussoria con la RAS Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. per l'adempimento degli obblighi assunti in dipendenza del contratto di appalto e per tale motivo la Provincia Regionale di Messina aveva richiesto alla RAS s.p.a. il pagamento dell'importo dovuto dalla Saratoga s.r.l. ma la compagnia assicuratrice non aveva adempiuto l'obbligazione; tutto ciò esposto, chiedeva che fosse accertato che la ditta Saratoga s.r.l. aveva percepito indebitamente la somma di € 6.575,53; che fosse dichiarato che la RAS s.p.a. era obbligata in solido alla restituzione di detta somma e, per l'effetto, che fosse pronunciata condanna nei suoi confronti al pagamento della somma di € 6.575,53 oltre I.V.A., interessi e rivalutazione dalla data del mandato di pagamento sino al soddisfo.

Si costituiva la Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. che chiedeva il rigetto delle domande avversarie nei confronti della deducente, evidenziando che la garanzia fideiussoria era temporalmente limitata ed era destinata a perdere la sua efficacia trascorsi due mesi dal termine previsto per la conclusione delle

procedure di collaudo, con la conseguenza che, essendo ampiamente decorso il termine di efficacia, la fideiussione si era ormai estinta e la polizza non era più escutibile. Osservava, poi, che la polizza non poteva operare in quanto i rischi coperti dalla polizza non comprendevano l'indebito arricchimento.

Non si costituiva, viceversa, la ditta Saratoga s.r.l. e, all'udienza del 1.03.2006 ne veniva dichiarata la contumacia.

Esaurita la prova testimoniale ammessa, all'udienza del 26.01.2009 il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e assegnava la causa a sentenza, ai sensi dell'art. 281 *quinquies* c.p.c., concedendo i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Giudice che, alla stregua della istruttoria compiuta, le domande avanzate dall'amministrazione attrice sono solo in parte fondate.

A tal proposito è opportuno premettere che nei contratti di appalto, stante il principio della postnumerazione codificato dall'art. 1665 ultimo comma cod. civ., l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge solo quando l'opera è stata accettata, a nulla rilevando che, prima di quel momento, l'appaltatore gli abbia messo a disposizione il risultato della sua prestazione (v. Cass. 24 marzo 1980 n. 1962). Nell'ambito degli appalti d'opera pubblica l'accettazione avviene col collaudo positivo dell'opera, conformemente, da un lato, alla natura particolare dell'obbligazione dell'appaltatore, la quale può dirsi adempiuta solo nel momento in cui sia stato raggiunto il risultato promesso mediante un'attività di lavoro e, dall'altro, alla constatazione che la prestazione può considerarsi compiuta solo al momento dell'accettazione e non al momento in cui l'opera è ultimata perché solo in questo momento il committente è in grado di verificare se l'obbligazione dell'appaltatore sia stata

conto finale, mentre l'art. 102 R.D. n. 350 del 1895, nell'ipotesi in cui nella visita di collaudo si riscontrino difetti o mancanze riguardo alla esecuzione dei lavori di poca entità e riparabili in breve tempo, attribuisce al collaudatore il potere di prescrivere all'impresa gli specifici lavori di riparazione e di completamento da eseguirsi. L'art. 104 R.D. n. 350 del 1895 stabilisce, infine, che il collaudatore emette per le opere regolarmente eseguite il certificato di collaudo, nel quale riassume il costo dell'opera, determina l'eventuale somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni o per penalità e dichiara il conto liquidato dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera.

Va, nondimeno, osservato che nel contratto di appalto pubblico il principio di postnumerazione subisce una notevole attenuazione, poiché è previsto che nel corso della esecuzione dei lavori l'appaltatore ha diritto di ricevere pagamenti in acconto come corrispettivo della prestazione effettuata e nella misura dell'avanzamento dei lavori eseguiti nei termini stabiliti nel capitolato di appalto, come espressamente previsto nell'art. 33 D.P.R. 1063/1962 (ed oggi nell'art. 114 D.P.R. 554/1999). Sulla base dei documenti contabili ed esperiti i dovuti controlli, l'amministrazione emette, infatti, a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti, un certificato di pagamento che riporta l'importo da corrispondere all'appaltatore e ad esso deve seguire, nei termini previsti, il relativo pagamento. Il certificato di ultimazione dei lavori costituisce, infine, condizione del pagamento del saldo, in quanto il Direttore dei lavori, dopo averne accertata l'ultimazione, deve compilare il conto finale dei lavori seguendo le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e sulla base di tale documento viene determinata l'ultima rata di saldo a credito dell'appaltatore, che deve essere pagata nei termini previsti dalla legge. E' evidente, però, che essendo il collaudo l'atto con il quale viene liquidato in via definitiva il corrispettivo e potendo con il

collaudo introdursi modificazioni nel conto finale, è solo con l'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione in assenza di contestazioni della impresa appaltatrice che viene determinata la somma a quest'ultima spettante, la quale potrebbe anche essere inferiore a quella corrisposta mediante il versamento degli acconti e del saldo finale. In tal caso sorge l'obbligo per l'impresa appaltatrice di restituire le maggiori somme riscosse, sulla base delle regole dell'indebito oggettivo, i cui presupposti vengono tradizionalmente individuati nella esecuzione di una prestazione e nel suo carattere non dovuto. Per l'accoglimento della domanda entrambi detti elementi vanno, naturalmente provati dall'attore, in applicazione del normale principio dell'onere della prova, secondo cui l'attore deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto che fa valere in giudizio. E' stato, d'altronde, osservato che il pagamento fa presumere, *iuris tantum*, che un debito sia esistito, sicché spetta a chi agisce in ripetizione dimostrare la mancanza di causa (Cass. civ. Sez. III 11.02.1999 n. 1170).

Nella fattispecie in esame l'amministrazione attrice ha pienamente provato di avere versato alla ditta Saratoga s.r.l. la somma di £ 65.836.036 sulla base dell'ultimo S.A.L., come riferito dal teste ing. Salvatore FERRARA, mentre dal certificato di collaudo, debitamente approvato, risulta che all'impresa avrebbe dovuto essere versata, in relazione alla penale per il ritardo e ad altri difetti riscontrati, la minore somma di £ 47.121.231 oltre I.V.A.. Da ciò consegue che la ditta Saratoga s.r.l., che non risulta avere sollevato alcuna riserva diretta a contestare le rilevazioni contenute negli atti contabili e nel certificato di collaudo, come prescritto dalla legge per evitare che le determinazioni contenute nel certificato di collaudo divengano definitive, deve restituire alla amministrazione committente la somma di € 6.575,53, oltre I.V.A., da corrispondere a titolo di penale per il ritardo e di responsabilità per difetti delle opere,

oltre gli interessi dalla mora al soddisfo, essendo pacifico che quando oggetto della penale è una somma di denaro, il debito alla corresponsione di essa va qualificato "di valuta", e, dunque, non è suscettibile di rivalutazione (Cass. 3641/98; Cass. 6356/96).

Alla stregua delle superiori considerazioni va dichiarato l'obbligo della ditta Saratoga s.r.l. di corrispondere alla Provincia Regionale di Messina la somma di € 6.575,53, oltre I.V.A., oltre gli interessi dalla mora al soddisfo.

Quanto alla domanda di condanna rivolta dalla amministrazione attrice nei confronti della RAS s.p.a., va osservato che, come si legge dell'art. 9 del contratto di appalto, la Saratoga s.r.l. ha costituito, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso, cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria prestata dalla RAS Assicurazioni s.p.a. e si è obbligata a compiere "tutti gli incombeni necessari per prolungare la efficacia di essa sino al momento della liberazione degli obblighi e oneri nascenti dall'appalto". La RAS s.p.a. ha prodotto in atti copia della polizza stipulata con la Saratoga s.r.l., che non è stata contestata, e delle relative condizioni generali di assicurazioni, dalle quali risulta che la garanzia avrebbe operato "sino al momento dell'approvazione del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione, ma comunque non oltre due mesi dalla scadenza dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 5 della legge 10.12.1981 n. 741", vale a dire fino a due mesi dopo la scadenza del termine per l'emissione del certificato di collaudo fissato nel 1° comma in sei mesi dall'ultimazione dei lavori, anche nel caso in cui entro detto termine il collaudo non sia stato effettuato. Non risulta, invece, che la Saratoga s.r.l. si sia attivata per prolungare la efficacia della predetta polizza sino al momento della liberazione degli obblighi e oneri nascenti dall'appalto, come si era obbligata a fare in base al menzionato art. 9 del regolamento contrattuale. Risulta, allora,

dente che nel momento in cui la Provincia Regionale di Messina
richiesto alla RAS s.p.a. il pagamento dell'importo risultante dal
ificato di collaudo approvato dall'amministrazione, era ormai
piamente decorso il termine di efficacia della polizza, posto che
a documentazione prodotta emerge che detto termine era scaduto
ora prima che venisse effettuato il collaudo, eseguito in data
05.2001, con notevole ritardo rispetto al termine indicato nella
ta prescrizione normativa (l'ultimazione dei lavori risulta, infatti,
enuta il 26.02.2000, come si legge chiaramente nello stesso
ificato di collaudo). Orbene, l'assicurazione fideiussoria assolve,
ondo unanime dottrina e giurisprudenza, una funzione sostitutiva
a cauzione, vale a dire di un istituto che presenta modalità di
azione del tutto peculiari, ed è pacifico che in tema di appalto di
ra pubblica, una volta scaduto il termine previsto dall'art. 5 legge
741 del 1981 per l'approvazione del certificato di collaudo, le
zze cauzionali rilasciate dall'appaltatore a garanzia della regola
uzione dell'opera, devono ritenersi automaticamente estinte, non
endo il rapporto di garanzia perdurare al venire meno del suo
damento causale (Cass. civ. 20.01.1994 n. 518; Cass. civ.
02.1998 n. 2068). Conseguentemente, non sussiste alcun obbligo
dale della RAS s.p.a. al pagamento delle somme dovute dalla
atoga s.r.l., avendo il rapporto contrattuale sul quale si fonderebbe
obbligo ormai esaurito la propria efficacia e, per l'effetto, la
anda di condanna avanzata dalla amministrazione attrice va
ttata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste,
anto, a carico della Provincia Regionale di Messina ed a favore
a RAS s.p.a.. Dette spese, tenuto conto della entità della causa e
e questioni trattate, possono liquidarsi in complessivi € 2.555,00
ui € 5,00 per spese, € 1.050,00 per diritti ed € 1.500,00 per
ari, oltre spese generali nella misura di legge, I.V.A. e c.p.a.. Non

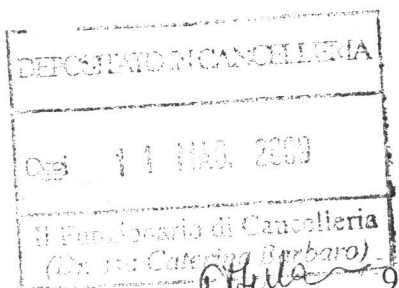
sussistono, infine, le condizioni per una pronuncia di condanna per responsabilità aggravata, non essendovi elementi che, a seguito del giudizio, la RAS s.p.a. abbia subito un qualche danno. Appare, infine, equo compensare interamente le spese processuali nei rapporti tra l'attrice e la Saratoga s.r.l., tenuto conto che quest'ultima società non si è in alcun modo opposta alle richieste dell'amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti costituite e nella contumacia della Saratoga s.r.l., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione notificato in data 6 giugno 2005 e 31 ottobre 2005 dalla Provincia Regionale di Messina nei confronti della ditta Saratoga s.r.l. e della RAS Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., dichiara l'obbligo della ditta Saratoga s.r.l. di corrispondere alla Provincia Regionale di Messina la somma di € 6.575,53, oltre I.V.A., oltre gli interessi dalla mora al soddisfo; rigetta tutte le domande avanzate dall'amministrazione attrice nei confronti della RAS Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a.; condanna la Provincia Regionale di Messina al pagamento delle spese processuali in favore della RAS Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., che liquida in complessivi € 2.555,00 di cui € 5,00 per spese, € 1.050,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorari, oltre spese generali nella misura di legge, I.V.A. e c.p.a.; rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta RAS Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a.; dichiara interamente compensate le spese processuali nei rapporti tra l'attrice e la Saratoga s.r.l..

Così deciso in Messina, li 8 maggio 2009.

Il Giudice
(dott. Corrado Bonanzinga)



REGISTRATO IL
ESATTO
(EURO)
PAGAMENTO ESECUTO DA

Com...
chiusa...
di da...
quar...
Cop...
registrazione...
n. 522 e de...
dell'avv...
nell'inter...
Messina, il

Diffusione p. giudice
14-12-10
g. b.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dr. ZANGHI Sebastiano)

Copia conforme all'originale
Messina, li 14-12-10

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dr. ZANGHI Sebastiano)



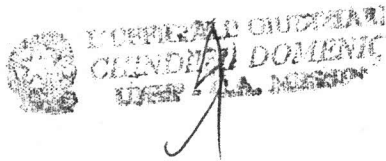
RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Letterio D'Andrea, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte d'Appello di Messina, ho notificato copia dell'antescritto atto per averne legale conoscenza a

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Messina - Corso Cavour - Palazzo della Provincia

Am. Amm. Comp. J. g. *o m. All'imp.*

28/02/11



Cronologico n.

6937

A	e			
Diritti	2,58			
Trasferiti	1,74			
Totale	4,32			
10%	0,43			
Totale	4,75			
Postali				
TOTALE				
Messina				

25 FEB. 2011



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 208 /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441/Aff. Cons. del 18/Agosto2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO “PROVINCIA REG. DI MESSINA c/ RAS – RIUNIONE
ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A. e c/ SARATOGA S.R.L. Sentenza n. 3407/05
8-11/05/2009 del Tribunale di Messina I sez. civile notificata il 28/02/2011.
Riconoscimento della somma di € 3.585,20 come debito fuori bilancio ai sensi
dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio “Affari Generali ed Istituzionali”
U.O. “Atti Consiglio e Commissioni Consiliari”
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive....*”;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile,

nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

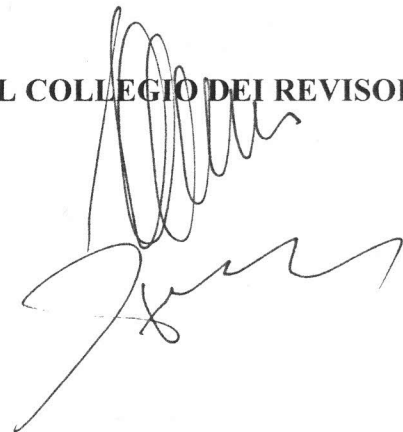
**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA
RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO**

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i consequenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. L.gs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA, 07/09/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely representing the official signature of the Collegio dei Revisori.